

- **Oggetto:** 24 CFU per l'accesso all'insegnamento: le linee guida del MIUR
- **Data ricezione email:** 31/10/2017 11:00
- **Mittenti:** FLC CGIL Savona - Gest. doc. - Email: savona@flcgil.it - PEC:
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <svic81400l@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** <savona@flcgil.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
1.png	SI			NO	NO
lavoronontilasciamosolo.gif	SI			NO	NO
flc cgil.jpg	SI			NO	NO
news provv_1.gif	SI			NO	NO
istanze-on-line.png	SI			NO	NO
3.gif	SI			NO	NO

Testo email

Newsletter a cura della FLC CGIL Savona - Ottobre 2017

www.flcgil.it

24 CFU per l'accesso all'insegnamento: le linee guida del MIUR

Dopo le nostre sollecitazioni pubblicato un documento ripilogativo sulle diverse questioni controverse

30/10/2017

Contenuti Correlati

- [24 CFU per l'accesso all'insegnamento: irregolarità negli atenei. Il MIUR deve intervenire](#)

Con la [nota 29999 del 25 ottobre 2017](#) il MIUR offre importanti chiarimenti agli atenei sul tema dei 24 CFU necessari per l'accesso all'insegnamento.

La nota era stata fortemente sollecitata dalla FLC CGIL, che aveva segnalato nel corso dell'[incontro del 9 ottobre](#), le numerose problematiche che stavano emergendo nei diversi atenei sia in merito all'attivazione dei percorsi, che alla certificazione dei crediti già acquisiti.

Si ribadisce la necessità di **vigilare** in tutti gli Atenei affinché sia data piena applicazione alle tutele e alle disposizioni contenute nel DM 616/17 e in questa nota di chiarimenti in merito alla tassazione e al libero accesso ai percorsi, segnalando, con le modalità già [comunicate](#), ogni inadempienza o irregolarità alla FLC CGIL nazionale.

La nota offre chiarimenti su diverse questioni:

- sulla certificazione dei crediti viene chiarito che **ogni istituzione universitaria** può rilasciare certificati che riguardano attività svolte presso la stessa
- se l'acquisizione dei 24 CFU avviene attraverso un **percorso articolato su più atenei**, sulla base delle attestazioni pregresse, la certificazione finale unica è rilasciata dall'ultimo ateneo nel quale per ultimo sono state svolte le attività formative a completamento del percorso
- i **costi della certificazione** devono rispettare i limiti prescritti nel [DM 616/17](#) all'art. 4 commi 1 e 2, pertanto le tasse dovranno essere graduate in base al reddito; dovrà essere rispettata la no-tax-area per gli studenti il cui nucleo familiare ha un ISEE pari o inferiore a 13.000 euro; la contribuzione va ridotta in proporzione ai crediti da acquisire; per gli studenti in corso è previsto un semestre aggiuntivo rispetto al quale non è dovuta alcuna contribuzione.
- i **costi degli attestati** vengono definiti dai regolamenti dei singoli atenei
- non vi è un **riconoscimento automatico** dei crediti pregressi acquisiti nei SSD (Settori Scientifico Disciplinari) indicati nel DM 616/17. Gli Atenei valuteranno infatti contenuti formativi e obiettivi degli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti già acquisiti
- possono essere riconosciuti i **crediti acquisiti mediante lauree del vecchio ordinamento**, in questo caso l'esame semestrale può essere equiparato a 6 CFU, l'annuale a 12 CFU
- i **crediti** acquisiti con i percorsi relativi ai 24 CFU possono essere utilizzati anche al fine di soddisfare i requisiti di crediti previsti per l'**accesso a determinate classi di concorso** e viceversa
- per **dottorandi e iscritti alle scuole di specializzazione** sarà possibile acquisire i 24 CFU durante il proprio percorso, a meno che ciò non sia vietato dalle disposizioni che regolamentano i corsi

frequentati. Non è previsto l'accesso al semestre aggiuntivo istituito per gli studenti

- per gli **studenti iscritti ai corsi di laurea** o laurea magistrale vi è la possibilità di accedere al semestre aggiuntivo per acquisire totalmente o anche parzialmente i 24 CFU come crediti aggiuntivi. Questa possibilità viene data solo 1 volta nella carriera dello studente.
- le attività formative inserite nei percorsi per i 24 CFU potranno essere incluse nei **piani di studi** come attività a libera scelta o essere inserite nel piano di studi individuale, in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento del corso di studio, senza bisogno di intervenire sulla SUA- CdS (Scheda Unica Annuale dei Corso di Studi)
- sul sito [University](#) il MIUR attiverà un link attraverso il quale sarà visionabile un **elenco aggiornato** delle istituzioni che attiveranno le **attività formative** relative ai 24 CFU
- **non è legittima** l'introduzione del **numero chiuso** alle attività per l'acquisizione dei 24 CFU

Riteniamo che i **chiarimenti forniti siano utili** a dare indicazioni, che nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, possano garantire una omogeneità di scelte e comportamenti sui percorsi relativi ai 24 CFU. Auspichiamo che siano acquisiti anche dal sistema AFAM che stiamo sollecitando in tal senso.

Non condividiamo il diniego di accesso al semestre aggiuntivo per i Dottorandi e gli Specializzandi, né la scelta di non riconoscere in automatico i crediti afferenti i SSD menzionati dal DM 616/17.

Vai allo [speciale](#) sul reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

- [nota 29999 del 25 ottobre 2017 chiarimenti sull'acquisizione dei 24 cfu](#)
- [Video "Orientarsi nella giungla del reclutamento"](#)

Sorveglianza alunni: le scuole non sono responsabili di nulla al di fuori delle pertinenze scolastiche

Lo dice la legge e lo dice la Cassazione. Un intervento di legge, non raffazzonato e approssimativo come ne vediamo in circolazione, può precisarlo meglio, al di là del polverone sollevato e delle battaglie mediatico-politiche.

31/10/2017

Molta confusione e molta polvere si sta sollevando in questi giorni sulla questione della **sorveglianza degli alunni** e della connessa **responsabilità degli adulti** e in particolare delle **scuole**.

Vediamo di fare qualche **chiarezza** entrando nel merito dei fatti.

L'allarme è scattato per una [sentenza](#) della **Corte di Cassazione** sez. III n. 21593 del 19 settembre 2017 che, dai commenti letti, sembra essere stata male interpretata.

Infatti, **essa ha chiarito** che, se una scuola scrive nel suo regolamento che gli alunni debbono essere accompagnati a prendere l'autobus fuori di scuola, inevitabilmente si pone "a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni". [Leggi la sentenza della Corte di Cassazione](#).

A tal proposito poi sui **mass media** si sono citati l'art. 591 del codice penale (abbandono dei minori di 14 anni e delle persone non autonome), ha parlato la Ministra Fedeli in modo contraddittorio, si sono sprecate le analisi sui "bamboccioni italiani", si è parlato dell'autonomia dei giovani da coltivare e non da mortificare.

Infine non poteva mancare l'intervento della **politica**, intesa soprattutto come attenzione a quel che i giornali dicono, per poi proporsi come risolutrice del problema senza andare troppo per il sottile.

E la **proposta che viene avanzata** sarebbe quella di dare facoltà alle famiglie di autorizzare le scuole a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, sollevando così da ogni responsabilità il personale scolastico dall'obbligo di vigilanza.

Ma, facendo così, si rischia solo di mettere delle pezze a colori su un vestito sdrucito ma poi non così malandato.

Infatti:

- si parla genericamente di minori di anni 14 senza circoscrivere la fascia d'età
- si sancirebbe che sì, la responsabilità anche fuori dalle pertinenze scolastiche è della scuola, salvo che il genitori non diano una liberatoria. Quando invece già oggi, se ci riferiamo alle scuole secondarie di primo grado, a partire dalla prima classe, questa interpretazione di abbandono dei minori se gli alunni vanno da soli a casa non esiste proprio: la prassi ormai è quella di consegnare nelle mani dei genitori o di loro delegati solo gli alunni delle scuole primarie ma non delle scuole secondarie di primo grado; e questo si può capire. Del resto l'art 591 del cp non sembra avere avuto questa interpretazione se applicata alle scuole secondarie di primo grado
- si metterebbe nelle mani dei genitori una scelta di cui la scuola non può e non deve farsi carico; già oggi, del resto, nelle scuole secondarie di

primo grado, salvo casi di deficit gravi e di disabilità, gli alunni tornano a casa da soli.

Allora, **sarebbe cosa saggia seguire la Cassazione** che chiaramente fa capire che nei regolamenti degli istituti non bisogna mettere a carico della scuola la responsabilità della sorveglianza fuori dalle pertinenze scolastiche.

E allora, **se proprio si vuole intervenire per legge**, si dica semplicemente, giusta la sentenza della Cassazione, “l’uscita autonoma degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado al termine dell’orario delle lezioni esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al di fuori delle pertinenze scolastiche”.

Il **prospettato intervento legislativo**, secondo i testi che girano in questo momento, **non farebbe che peggiorare la situazione** e colpirebbe ancora una volta l’autonomia scolastica e la flessibilità organizzativa che alle scuole deve essere lasciata sia pur nei termini della legge.

Perché una preoccupazione che dovrebbe essere di tutti è quella di lasciare alle istituzioni scolastiche di esercitare la propria autonomia organizzativa e didattica che le è stata conferita addirittura dalla Costituzione.

Anche se ciò non esclude che nelle situazioni particolari si possa ricorrere agli **accordi con gli enti locali**, le organizzazioni sindacali e gli stessi genitori (ad esempio per la sorveglianza prima dell’inizio delle lezioni e dopo l’uscita di scuola, nei casi di scuole isolate o situate in strade di scorrimento). Ma certamente nessuna responsabilità può essere intestata alla sola scuola nelle situazioni ordinarie o straordinarie che siano.

Per il momento la **normativa a cui fare riferimento** è la seguente:

- art. 2047/48 del Codice Civile
- art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312
- l’art 591 del cp
- Testo Unico 297/94 (art.10 lettera a) laddove prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che *“deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima”*
- art. 29 co.5 per i docenti; art. 44 co.1 tabella **A - Profili di area del personale ATA - area A.**
- Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751

L’obbligo di tutela dei minori discende dall’iscrizione stessa degli alunni all’Istituto scolastico *“la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola - nella specie statale - fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in*

cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...”.

- [ordinanza cassazione 21593 del 19 settembre 2017 vigilanza alunni e studenti responsabilita della scuola](#)

[Permessi per il diritto allo studio \(150 ore\), la scadenza per presentare le domande per il 2018](#)

Modalità di fruizione e criteri sono definiti nei contratti integrativi regionali.

[leggi tutto...](#)

[Contratto Istruzione e Ricerca: emanato l'atto di indirizzo](#)

[COMUNICATI FLC CGIL](#) -

Sinopoli: ora si avvii immediatamente la trattativa all'Aran

[leggi tutto...](#)

Link consigliati

- [CGIL](#)
- [Edizioni Conoscenza](#)
- [Ediesse](#)
- [Proteo Fare Sapere](#)
- [Rassegna.it](#)
- [RadioArticolo1](#)

Leggi le novità sul sito dell'[Ufficio Scolastico Regionale](#)

<http://www.istruzioneeliguria.it/>

VAI AL SITO DELL'UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE **AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA**

<http://www.istruzionesavona.it/Nhp/homepage.htm>

Leggi tutte le NEWS di OTTOBRE

http://www.istruzionesavona.it/Circolari_2017/Ottobre_17.htm

Vai all'ARCHIVIO delle NEWS

http://www.istruzionesavona.it/urp/news_archivio.htm

VAI AL SITO DEL MIUR

<http://www.miur.gov.it/web/guest/home>

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>

AVVERTENZA

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, è sufficiente inviare una mail all'indirizzo

savona@flcgil.it